

Dispositivo

Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell'art. 20 di detto regolamento.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-354/09) (¹)

(Codice doganale comunitario — Art. 33 — Valore in dogana delle merci — Inclusione dei dazi doganali — Condizione di consegna «Delivered Duty Paid»)

(2010/C 246/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gaston Schul BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Interpretazione degli artt. 33, primo comma, e lett. f), e 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag 1) — Valore in dogana — Contratto contenente la condizione di consegna «Delivery Duty Paid» concluso partendo dall'ipotesi che non fossero dovuti dazi doganali — Importo non menzionato — Esclusione o meno dal valore doganale

Dispositivo

La condizione di cui all'art. 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, secondo cui i dazi all'importazione devono essere «distinti» dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, è soddisfatta qualora le parti contrattuali abbiano convenuto che tali merci saranno consegnate DDP («Delivered Duty Paid») e lo abbiano

menzionato nella dichiarazione doganale, ma, a causa di un errore sull'origine preferenziale di dette merci, non abbiano comunicato l'importo dei dazi all'importazione.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-368/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)

(2010/C 246/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft

Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, e 22, n. 3, lett. a) e b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24) — Perdita, in capo al destinatario dei servizi, del diritto alla detrazione a motivo di un errore nella data di ultimazione dei lavori menzionata sulla fattura emessa dal prestatore — Normativa nazionale che sanziona qualsiasi vizio di forma della fattura con la perdita del diritto alla detrazione

Dispositivo

Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall'importo dell'IVA di cui è debitore l'importo dell'imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell'adozione della decisione da parte dell'autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale.

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) —
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/
Isaac International Limited**

(Causa C-371/09) (¹)

[Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale —
Art. 212 bis — Regolamento (CEE) n. 2454/93 —
Art. 292 — Regolamento (CE) n. 88/97 — Art. 14 — Dazio
antidumping — Telai di biciclette]

(2010/C 246/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: Isaac International Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 14, lett. c) del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17) — Interpretazione dell'art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 212, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1) — Dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Requisiti a fini dell'esenzione di talune importazioni di parti essenziali di biciclette — Ottenimento di un'autorizzazione di destinazione particolare — Importatore che non ha ottenuto l'autorizzazione necessaria, per omessa verifica del tenore delle disposizione di cui all'art. 14, lett. c) del regolamento (CE) n. 88/97 e all'art. 292, n. 3 del regolamento (CEE) n. 2451/93 — Nozione di negligenza manifesta

Dispositivo

- 1) La procedura di cui all'art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, non può valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito e operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un'esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell'art. 14, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93.
- 2) L'art. 212 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, non consente di concedere l'esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possieda l'autorizzazione preventiva per beneficiare di un'esenzione da tali dazi in base all'art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.